

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Norme per la proibizione nelle gare sportive del tiro a volo ad animali

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro paese viene ancora praticato il tiro al volo vivo, generalmente identificato con il tiro al piccione.

Servirsi di un animale terrorizzato come di un bersaglio, per mettere alla prova le proprie capacità, magari nell'ambito di una competizione, ripugna alla coscienza di grandissima parte dei cittadini italiani. Anche nel mondo venatorio questa barbara pratica viene sempre più frequentemente sconfessata e non pochi sono stati i cacciatori che hanno sottoscritto le petizioni promosse in tante città per la chiusura degli impianti, o per la loro «riconversione» al tiro al piattello.

In questi anni, infatti, la sensibilità dell'opinione pubblica è profondamente mutata; è maturata l'esigenza di instaurare con gli animali, anzi, con gli altri animali, un rapporto diverso, basato sul rispetto e sulla consapevolezza che anche a loro vanno riconosciuti dei diritti.

In nome di questa nuova etica, nella scorsa legislatura sono stati presentati numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare per l'abolizione del tiro al volo, ma nessuno di questi è giunto alla discussione; nè ha avuto miglior fortuna il disegno di legge presentato il 15 giugno 1984 (atto Senato n. 804) dall'allora ministro per l'ecologia, Alfredo Biondi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Crediamo che sia davvero giunto, onorevoli colleghi, il momento di cancellare questa pratica crudele ed anacronistica; possiamo farlo oggi con questa proposta di legge che ha ricevuto il consenso e l'appoggio di esponenti di tutte le forze politiche.

L'articolo 1 pone il divieto di impiegare piccioni o qualsiasi altra specie di animali vivi, sia selvatici che di allevamento, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.

L'articolo 2 prevede la conseguente modifica dell'articolo 20 della legge nazionale sulla caccia, 27 dicembre 1977, n. 968.

L'articolo 3 contiene le sanzioni relative, sia per gli organizzatori che per i partecipanti ad eventuali gare o manifestazioni.

L'articolo 4, infine, riguarda le competenze per l'esercizio della sorveglianza per il rispetto delle norme contenute nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È vietato a chiunque di far uso di piccioni o di qualsiasi altra specie di animali in tutte le gare o manifestazioni sportive, anche di carattere sperimentale, addestrativo o ricreativo di tiro a volo, in luogo sia pubblico che privato.

Art. 2.

1. La lettera *q*) dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

«*q*) usare volatili o altri animali sia selvatici sia di allevamento nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro al bersaglio vivo».

Art. 3.

1. Chi viola le disposizioni della presente legge organizzando le suddette gare o manifestazioni, è punito con l'ammenda fino a due milioni o con l'arresto sino a 15 giorni. Il campo di tiro viene chiuso e se ne può autorizzare l'uso solo per il tiro su bersagli inanimati. In caso di recidiva si procede alla confisca del campo con la sua acquisizione al patrimonio pubblico.

2. Chi prende parte alle competizioni o manifestazioni di cui all'articolo 1, è punibile con l'ammenda fino a due milioni in caso di recidiva si procede anche alla confisca delle armi.

Art. 4.

1. Le Regioni, i comuni e le provincie si avvalgono, per assicurare il rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli, del proprio personale di vigilanza, con la qualifica

di agenti di polizia giudiziaria, anche in collaborazione con le guardie venatorie volontarie appartenenti alle associazioni naturalistiche riconosciute, e di tutti gli strumenti di controllo che la legge prevede. Sono fatte salve le competenze della polizia giudiziaria.